

---

---

Novembre  
2023

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
10

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 3

GIURISPRUDENZA NAZIONALE ..... 4

    CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI ..... 4

    CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE ..... 7

        CODICE PROCEDURA CIVILE ..... 7

        ATTI PROCESSUALI ..... 7

        IMPUGNAZIONI ..... 7

        INTERVENTO DI TERZI..... 7

        PROCEDURE ESECUTIVE..... 8

        PROVA ..... 8

        CODICE CIVILE ..... 9

        FAMIGLIA E MINORI ..... 9

        OBBLIGAZIONI E CONTRATTI..... 10

        RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ..... 10

        CONTRATTO DI MUTUO..... 11

        DIRITTO BANCARIO ..... 11

        SOCIETA’ E IMPRESA - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSALE ..... 12

    CORTE D’APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO..... 13

        IMPUGNAZIONI ..... 13

        CAUSA PETENDI ..... 14

        DEMANSIONAMENTO ..... 15

        PRESCRIZIONE E DECADENZA ..... 15

        PROVA ..... 16

FOCUS: IPOTESI SPECIALI DI RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ..... 17

---

---

## NORMATIVA



### **Decreto Ministero della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150**

“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31 ottobre 2023](#)).

### **Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy 16 ottobre 2023**

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023 (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2023](#)).

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 31130 ud. 25/10/2023 - deposito 08/11/2023**

Non è consentito, in nessun caso, eccipire la compensazione, nè propria nè cd. impropria, in sede di opposizione all'esecuzione, quando le reciproche pretese delle parti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale, che le ha tenute distinte emettendo separate condanne reciproche, perché esse sono state ritenute comunque non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione; è, in tal caso, possibile e necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo, per ottenere, in sede di cognizione, il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, in caso di difetto dei presupposti di quest'ultima, con definitiva condanna, quindi, di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 30823 ud. 06/07/2023 - deposito 06/11/2023**

Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 30394 ud. 05/10/2023 - deposito 02/11/2023**

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; pertanto quanto più la situazione dannosa può essere prevista ed evitata dal danneggiato, utilizzando la diligenza e la cautela richieste dalle circostanze del caso, tanto più il comportamento imprudente del medesimo potrà ritenersi idoneo, da un punto di vista causale, alla produzione del danno e ciò "fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

**Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 30082 ud. 14/09/2023 - deposito 30/10/2023**

Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza della notificazione.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 29501 ud. 05/10/2023 - deposito 24/10/2023**

---

---

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 29070 ud. 08/09/2023 – deposito 19/10/2023**

In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, e salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell'ausiliario.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 28772 ud. 26/09/2023 – deposito 17/10/2023**

Il conto bancario cointestato a entrambi i coniugi si presume, di base, di proprietà di entrambe le parti in parti uguali. Se detto conto, sebbene cointestato, è alimentato dai proventi di uno solo dei due cointestatari, allora si ritiene che la cointestazione abbia la mera funzione di consentire all'altro di attingervi per far fronte alle spese comuni e necessarie della famiglia. Cade, in tal caso, la presunzione di comproprietà e le somme del conto sono da considerarsi solo di chi le ha depositate. Solo in tale situazione, dunque, se si scopre che l'altro ha "prosciugato" il conto corrente, l'effettivo proprietario potrà agire per la restituzione delle somme indebitamente prelevate.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 28727 ud. 06/10/2023 – deposito 16/10/2023**

La Sezione Prima civile, in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-*bis*.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.»

**Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza n. 29961 – deposito 27/10/2023**

La Sezione Lavoro – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale *ex art.* 363-*bis* c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (*ex art.* 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) – ha affermato i seguenti principi di diritto:

- 1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, oltretutto fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
- 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

- 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
- 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero sia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

## **CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE**

### **CODICE PROCEDURA CIVILE**

#### **ATTI PROCESSUALI**

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 719 - deposito 12/10/2023**

Nel contrasto tra i nomi di uno o più Giudici indicati nell'intestazione del provvedimento che assume la causa in decisione e quelli risultanti dall'impostazione data alla composizione del Collegio al momento della redazione dell'atto telematico, ricavabili dallo stesso fascicolo telematico e dalle sottoscrizioni con firme digitali del provvedimento che attribuiscono la paternità del documento, prevalgono questi ultimi, in quanto il dato telematico è l'unico che consente di individuare con certezza gli autori dell'atto e l'esatta composizione dell'Organo giudicante.

#### **IMPUGNAZIONI**

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 2820 - deposito 16/10/2023**

Il provvedimento sul collocamento dei minori emesso a seguito dell'udienza per la revoca/conferma/modifica del provvedimento precedentemente emesso inaudita altera parte è reclamabile ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.p.c. che, dopo aver affermato espressamente la reclamabilità davanti alla Corte d'Appello dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis.24 c.p.c., estende la possibilità di reclamo a tutti i provvedimenti emessi in corso di causa che "sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori", dove l'espressione "in corso di causa" si riferisce a tutta la durata del processo a partire dal deposito del ricorso.

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 2729 - deposito 11/10/2023**

Il disposto di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c. deve ritenersi applicabile a tutti i reclami proposti successivamente al 28 febbraio 2023, prescindendo dalla data di instaurazione del procedimento concluso con il provvedimento reclamato ed il termine perentorio di 10 giorni per la proposizione del reclamo decorre dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

#### **INTERVENTO DI TERZI**

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 676 - deposito 09/10/2023**

Deve essere estesa anche al terzo, corresponsabile del danno e chiamato in causa dal convenuto, la domanda principale considerato che la pluralità e la diversità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie e che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia più autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. Nella specie il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di condanna proposta dall'attore al risarcimento dei danni patrimoniali per inadempimento

di un contratto di appalto e conseguentemente, a seguito del rigetto, era stata preclusa l'estensione della domanda al terzo chiamato. Al contrario la Corte di Appello riteneva che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere automaticamente estesa la domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato dalla convenuta come soggetto responsabile del danno risentito dalla parte attrice poichè si trattava del medesimo rapporto sostanziale invocato dall'attore.

## **PROCEDURE ESECUTIVE**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 754 - deposito 20/10/2023**

Il meccanismo di cui ai commi 537 e ss. dell'art. 1 della legge 228/2012, finalizzato da un lato a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela e dall'altro a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni di diniego delle istanze del debitore, si attiva con la notifica di un "primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa" da parte del concessionario deputato alla riscossione, giusto il disposto del comma 538. Esso, dunque, non può trovare applicazione per le dichiarazioni presentate dal debitore dopo l'entrata in vigore della legge ma prima della notifica di un primo atto di riscossione utile, non potendosi in tali casi neppure far riferimento alla disciplina di cui al comma 543 che si riferisce testualmente alle dichiarazioni presentate prima della data di entrata in vigore della legge.

## **PROVA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 652 - deposito 04/10/2023**

In tema di principio di libertà della prova sancito dall'art. 269 c.c., la consulenza tecnica genetica costituisce l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, sia che venga eseguita su campioni biologici del preteso genitore sia che ciò avvenga su quelli di parenti stretti dello stesso. Rientra però tra i poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il CTU ovvero disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti ed il mancato esercizio di tale potere va certamente motivato. Nel caso di specie, gli appellanti contestavano l'esatta interpretazione dei fatti emersi dalle prove testimoniali e al test c.d. di fratellanza. In particolare, gli appellanti ritenevano non provata la paternità tra l'istante e il presunto padre poichè accertato dal test di fratellanza che consiste nel prelievo del DNA dai fratelli, in luogo di quello di paternità diretto, il quale era sfociato in un calcolo probabilistico errato o, quanto meno, non sufficientemente approfondito. La Corte di Appello rigettava tale motivo di appello rilevando che il test di fratellanza eseguito aveva portato ad un grado di probabilità di compatibilità di fratellanza del 99,9%, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza come soglia prossima alla certezza. Pertanto, doveva ritenersi pacifica la relazione di paternità tra l'istante e il presunto padre biologico.



## CODICE CIVILE

### FAMIGLIA E MINORI

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 9 - deposito 08/11/2023**

In materia di adozione in casi particolari da parte di una coppia omoaffettiva, la circostanza secondo cui l'istante e la madre naturale della minore non abbiano costituito una unione civile ai sensi della legge n. 176/2016 non può pregiudicare l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari da parte del genitore sociale in virtù di una interpretazione letterale della legge n. 183/1984 la quale all'art. 44 comma 1 lett. d) richiede la sussistenza del solo requisito della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" e non quello di un vincolo giuridico affine al rapporto di coniugio. In particolare, tale interpretazione contrasta altresì con l'esigenza di realizzare il preminente l'interesse del minore al mantenimento di un rapporto affettivo con il genitore intenzionale già consolidato, in un'ottica di preminenza del "*best interest*" dell'adottato che impone la salvaguardia del rapporto affettivo che si sia già consolidato all'interno del nucleo familiare. Nella specie la Corte di Appello accoglieva l'appello proposto dalla madre intenzionale di una minore nata a seguito di procreazione medicalmente assistita all'estero avverso la sentenza di primo grado che rigettava la domanda di adozione in casi particolari da questa proposta in ragione dell'assenza di un vincolo giuridico tra le due donne. La Corte di Appello in particolare valorizzava il preminente interesse del minore a conservare un rapporto affettivo stabile e consolidato all'interno del nucleo familiare secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che impone la salvaguardia di siffatto rapporto, nonché rilevava la sussistenza di una forte unione affettiva tra le due donne già strutturata e rispetto alla quale vi era la necessità di conservare il duraturo rapporto affettivo instaurato dalla madre intenzionale con la bambina a far data dalla propria nascita, consentendo così a quest'ultima di poter godere di un supporto affettivo, educativo, morale e materiale da parte dell'adottante.

#### **Corte d'Appello, ordinanza n. 2768 - deposito 12/10/2023**

Va disatteso il principio secondo cui nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969. Invero, l'elencazione di cui all'art. 3 legge 7.10.1969 n. 742 deve ritenersi di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione estensiva e tanto meno analogica ad altri casi non espressamente contemplati, salva la declaratoria di urgenza, a mente dell'art. 92 ord. giud., dei procedimenti per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. E neanche la normativa emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020 può offrire un valido spunto, essendo diretta, per sua intrinseca natura, ad avere applicazione limitata al periodo in cui si sono verificati presupposti di fatto del tutto particolari, collegati all'emergenza sanitaria. Peraltro, il suo esame evidenzia che il legislatore ha distinto "gli obblighi alimentari" (c.d. alimentare puro) da quelli relativi ad "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" (c.d. alimentare da mantenimento da valere da valere nell'ambito familiare) e proprio tale netta distinzione conduce ad escludere che tale normativa abbia inteso in senso lato il concetto di "obbligo alimentare".

**Corte d'Appello, sentenza n. 642 - deposito 02/10/2023**

L'assegno divorzile prescinde dal tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio, ma tiene conto, in base ad un accertamento da compiersi in concreto, dall'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, alla luce di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 6, L. 1/12/1970, n. 898, in modo da garantire il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Nel caso di specie, la Corte aveva riconosciuto l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi che consentiva di dare rilevanza al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, nonché aveva evidenziato che siffatta disparità economica tra i due coniugi era stata determinata anche dalle scelte di condizione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio della posizione lavorativa e reddituale stabile da parte dell'appellante. In particolare, la moglie aveva dovuto lasciare il proprio lavoro dipendente a seguito della nascita del figlio e aveva intrapreso una nuova attività rinunciando in tal modo alla propria realizzazione personale e professionale e investendo tutto il suo tempo nel ruolo di moglie-mamma-lavoratrice al fine di contribuire al soddisfacimento anche economico e non solo delle esigenze della famiglia.

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI****Corte d'Appello, sentenza n. 668 - deposito 06/10/2023**

In materia di esecuzione in forma specifica deve essere affermato il principio secondo cui la sentenza *ex art. 2932 c.c.* non può essere pronunciata quando eventi sopravvenuti alla stipula del preliminare abbiano finito con il modificare la situazione fattuale in modo tale che l'attuazione coattiva del preliminare non potrebbe realizzare l'assetto di interessi che le parti avevano regolamentato con il contratto non adempiuto. Nella specie, la Corte di Appello rigettava la domanda dell'appellante la quale chiedeva di dare esecuzione con lo strumento predisposto dall'art. 2932 c.c. alla scrittura privata stipulata tra il fratello, ormai defunto e l'acquirente del bene, rilevando che nel preliminare stipulato risultava un terreno che successivamente era stato suddiviso in due parti. Pertanto, stante la radicale diversità del bene oggetto del bene rispetto a quello oggetto del contratto di compravendita, elemento essenziale del contratto, non poteva emanarsi una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. poiché la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre il medesimo assetto di interessi stabilito dalle parti quale contenuto del preliminare, senza possibilità di introdurre modifiche.

**RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE****Corte d'Appello, sentenza n. 708 - deposito 11/10/2023**

La responsabilità per il danno cagionato da animali, disciplinata dall'art. 2052 c.c. è caratterizzata dal fatto che i soggetti indicati dalla norma rispondono per il solo nesso di causalità tra l'azione dell'animale e l'evento del quale è chiamato a rispondere il proprietario dell'animale, oppure il soggetto che l'abbia utilizzato, configurandosi come una ipotesi di responsabilità oggettiva. La portata dell'art. 2052 c.c. non deve essere circoscritta ai soli casi in cui il soggetto diverso dal proprietario vanta sull'animale un diritto

---

---

reale o personale di godimento che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma è sufficiente un qualsiasi potere di utilizzare l'animale, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo dal quale trarre profitto, potere di utilizzazione che può derivare anche da un mero rapporto di fatto con l'animale, purchè finalizzato alla soddisfazione di un proprio interesse. Nella specie la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dal danneggiato per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi a seguito di un infortunio verificatosi nel mentre il primo utilizzava un cavallo in occasione di un concorso sociale organizzato dal Circolo presso cui egli si serviva dell'animale in quanto trattandosi di una gara di equitazione è il cavaliere ad avere la disponibilità dell'animale, traendone un vantaggio dall'utilizzo dell'animale stesso. Pertanto, in tali ipotesi, non poteva ravvisarsi la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. ma soltanto dell'utilizzatore.

## CONTRATTO DI MUTUO

### Corte d'Appello, sentenza n. 633 - deposito 06/10/2023

L'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare una effettiva disponibilità finanziaria del mutuatario, già debitore di un rapporto obbligatorio non assistito da una garanzia reale, non integra necessariamente la fattispecie di simulazione del contratto di mutuo con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente, potendo anche integrare una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito rispetto al quale il mutuatario è inadempiente. Nella specie, l'appellante eccepeva la nullità per simulazione del contratto di mutuo di scopo ipotecario stipulato con la banca, tuttavia la Corte di Appello reputava il contratto di mutuo ipotecario stipulato tra una società e una banca lecito sia rispetto alla posizione del mutuatario che rispetto a quella del mutuante qualificandolo come negozio indiretto attraverso cui da un lato il mutuatario riparava lo scoperto del mutuo precedente e dall'altro l'istituto bancario otteneva una garanzia del credito che richiedeva proprio a fronte dell'inadempimento della controparte relativo al precedente debito.

## DIRITTO BANCARIO

### Corte d'Appello, sentenza n. 639 - deposito 02/10/2023

E' illegittima la variazione delle condizioni contrattuali in applicazione di tassi superiori a quelli pattuiti allorquando non vi sia una chiara evidenziazione delle variazioni intervenute. Nella specie l'appellante con riferimento ad un contratto di conto corrente rilevava che la clausola anatocistica contenuta nel contratto stipulato non risultava essere stata oggetto di specifica approvazione da parte della banca. La Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado accoglieva le doglianze dell'appellante e riteneva illegittime la variazione delle condizioni contrattuali con applicazione dei tassi superiori a quelli pattuiti in quanto è sì prevista la possibilità ex art. 1341 co. 2 c.c. da parte della banca di modificare le condizioni contrattuali con approvazione di dette clausole da parte del cliente, tuttavia l'art. 118 del D.lgs. n. 385/93 e l'art. 11 delibera CICR 4 marzo 2003, in attuazione della previsione suddetta prevede che nei contratti di durata le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute. Dalla documentazione depositata in atti e dalla CTU svolta risultava pertanto che la banca non aveva dimostrato la comunicazione delle variazioni dei tassi all'appellante.

**SOCIETA' E IMPRESA - FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI****Corte d'Appello, sentenza n. 658 - deposito 05/10/2023**

L'impresa minore che presenti i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi di impresa non è assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale purchè il debitore dimostri la ricorrenza di tali requisiti. Nella specie, la società appellante aveva proposto reclamo avverso la sentenza con cui era stata aperta la liquidazione giudiziale sul rilievo che essa non possedeva i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale *ex art. 2 del CCI* e a riprova di ciò aveva depositato i bilanci, regolarmente approvati, da cui emergeva il mancato superamento, da parte sua, degli indicati limiti dimensionali a seguito del ridimensionamento della sua attività conseguito alla crisi indotta dalla emergenza pandemica. La Corte di Appello, rigettando il reclamo, rilevava che la società aveva depositato solo copie informali dei bilanci che non risultavano depositati presso la Camera di commercio e nemmeno approvati ed inoltre non aveva prodotto altra documentazione a sostegno dei propri assunti, quali il libro giornale e il libro degli inventari o i registri fiscali, documenti necessari per corroborare i bilanci approvati e non depositati.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### IMPUGNAZIONI

#### Corte d'Appello, sentenza n. 147 - deposito 13/10/2023

“Dinanzi al giudice ordinario non è prevista alcuna autonoma impugnazione del provvedimento di diniego di sgravio di avvisi di addebito, risultando, invece, tale azione esperibile solo innanzi al giudice tributario. Il giudizio civile, infatti, a differenza di quello tributario, la cui disciplina processuale non risulta certamente ad esso applicabile per analogia, non è un processo impugnatorio. Pertanto, l'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego di sgravio esperita innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata inammissibile”.

La Corte - osservato preliminarmente che nel caso di specie il provvedimento di diniego che l'appellante aveva inteso impugnare in realtà non esisteva- ha comunque dichiarato l'inammissibilità della proposta azione.

#### Corte d'Appello, sentenza n. 147 - deposito 13/10/2023

L'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", vi ha inserito il comma 4-bis ed ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Pertanto, qualora il ricorrente, attraverso l'impugnazione del provvedimento di diniego di sgravio, abbia formulato opposizione ai titoli ad esso sottesi, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, già prima del loro inserimento negli avvisi di addebito, con conseguente contestazione dell'esistenza e regolarità delle relative notifiche, l'azione è ammissibile laddove sia allegata e dimostrata la ricorrenza di una delle tre condizioni previste dalla norma.

Resta salva la facoltà del debitore destinatario di cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito, di proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice ordinario, contestando la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito. In tal caso, occorre, però, verificare l'interesse ad agire dell'opponente, ravvisabile solo quando sia contestata l'eccezione di prescrizione ovvero quando l'ente impositore e/o l'agente della riscossione abbiano posto in essere atti esecutivi o atti prodromici all'esecuzione.

La Corte con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente che, per come formulata, interessava tanto la pretesa estinzione dei crediti contributivi già prima del loro inserimento negli avvisi di addebito- contestando l'opponente la stessa esistenza e regolarità delle relative notifiche- quanto la estinzione che si sarebbe maturata per effetto del decorso del termine prescrizionale successivo alla eventuale notifica regolare degli avvisi di addebito, ha ritenuto, sotto il primo aspetto, che l'opponente non avesse dimostrato di agire in una delle tre condizioni previste dalla norma; per l'altro aspetto,

---

---

considerato che INPS aveva dichiarato di non essere in grado di formulare contestazioni specifiche in punto di prescrizione, ma non aveva esercitato in via esecutiva il credito- che risultava, peraltro, essere stato oggetto della procedura di stralcio prevista dalla Legge di bilancio del 2022- ha ritenuto che in capo all'opponente difettesse l'interesse ad una pronuncia di accertamento della prescrizione.

*(La seguente massima, già inserita nel Notiziario di ottobre, viene riproposta nel presente numero a rettifica di un errore materiale presente nel testo precedentemente pubblicato.)*

### **Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023**

Il d.lgs. n. 149 del 2022, di riforma del processo civile, ha abrogato l'art. 1, commi 47-69, della legge n. 92 del 2012, disciplinante il cd. Rito Fornero, stabilendo all'art. 49, comma, 3 (rubricato «Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti») che «I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. [...]».

Ne consegue che dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore della riforma, le impugnazioni delle sentenze pronunciate all'esito dei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 47 e seguenti della legge n. 92 del 2012 devono essere introdotte con l'appello.

Pertanto, qualora l'impugnazione sia presentata sotto forma di reclamo, deve intendersi convertita in appello, secondo il rito ordinario dettato dal codice di procedura civile, come modificato dalle disposizioni del decreto legislativo, cosicché l'ammissibilità dell'impugnazione dev'essere valutata, tenendo conto della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, che differisce da quella precedente, sostanzialmente per l'introduzione dell'inciso "in modo chiaro, sintetico e specifico", riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione.

Tuttavia, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile solo se l'impugnazione sia priva dei requisiti necessari, espressamente stabiliti ai numeri 1, 2 e 3, del comma 1 del medesimo articolo, e non per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.

(La Corte, nel caso di specie, ha disatteso l'eccezione, sollevata dalla società appellata, d'inammissibilità dell'impugnazione, per essere stata questa proposta nelle forme del reclamo, sostenendo altresì che essa, anche ove fosse stata convertita in appello, sarebbe stata comunque inammissibile per il mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, previsti dal novellato art. 434, comma 1, c.p.c. La Corte, riqualificata l'impugnazione come appello, ha ritenuto che essa, sebbene prolissa e a tratti ripetitiva, individuasse in maniera sufficientemente chiara i capi della sentenza sottoposti a censura e le differenti argomentazioni che l'appellante intendeva contrapporre a quelle del primo giudice, al fine di ottenere una decisione a sé favorevole).

### **CAUSA PETENDI**

*(La seguente massima, già inserita nel Notiziario di ottobre, viene riproposta nel presente numero a rettifica di un errore materiale presente nel testo precedentemente pubblicato.)*

### **Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023**

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, diretto a verificare la legittimità del provvedimento datoriale impugnato, il perimetro dell'indagine affidata al giudice è delimitato dalle censure ritualmente sollevate dal lavoratore, mentre non può estendersi a elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, poiché i profili d'illegittimità dell'atto devono essere considerati come elementi costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che la loro successiva integrazione rappresenterebbe un'inammissibile modifica della *causa petendi*.

Pertanto, qualora il lavoratore abbia impugnato il recesso datoriale, denunciando con l'atto introduttivo determinati vizi, la successiva deduzione nel corso del giudizio, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la genericità della contestazione disciplinare), integra la proposizione di domande nuove, come tale non ammessa.

(Nel caso di specie, la Corte ha confermato il capo della decisione impugnato, nel quale il Tribunale aveva affermato la tardività del vizio di genericità della contestazione disciplinare, che era stato genericamente dedotto dalla difesa del lavoratore soltanto nell'udienza di discussione tenutasi *ex art. 1*, comma 57, della L. n. 92/2012, ma non era stato prospettato nell'atto introduttivo della fase sommaria, e neppure nel ricorso in opposizione.

La Corte ha rilevato come, in ogni caso, la questione fosse anche infondata, poiché la contestazione disciplinare conteneva un riferimento specifico ed esaustivo ai fatti che l'azienda riteneva disciplinarmente rilevanti, tanto che le giustificazioni, rese per iscritto dal dipendente, erano state analitiche e particolareggiate, a dimostrazione che egli aveva ben compreso le condotte oggetto di contestazione).

## DEMANSIONAMENTO

### Corte d'Appello, sentenza n. 139 - deposito 10/10/2023

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro.

Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronuncia, che deve essere specificamente denunciato in appello.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale l'appellato, sostenendo che rappresentasse una nuova domanda, aveva rilevato l'inammissibilità della richiesta del lavoratore-appellante finalizzata ad ottenere l'inquadramento in un livello inferiore a quello ritenuto adeguato ma comunque superiore a quello illegittimamente riconosciutogli dal datore di lavoro.

La Corte, dopo aver osservato che in primo grado il lavoratore aveva espressamente domandato, in via subordinata, il riconoscimento di un livello intermedio tra il quinto e secondo - senza che il giudice si pronunciasse, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia, ritualmente eccepito dal lavoratore appellante con il gravame - ha affermato che tale espressa domanda, in effetti, non fosse neppure necessaria poiché implicitamente inclusa nella richiesta di riconoscimento del secondo livello.

## PRESCRIZIONE E DECADENZA

### Corte d'Appello, sentenza n. 139 - deposito 10/10/2023

---

---

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, hanno affermato che «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Con tale principio, in considerazione della profonda rimodulazione delle tutele garantite in caso di licenziamento, realizzata dalle due riforme legislative (L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015), la Corte di Legittimità ha in sostanza stabilito che, dopo il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge Fornero, anche nelle imprese che superano i requisiti dimensionali necessari per l'applicabilità dell'art. 18 della L. 300/1970, la prescrizione quinquennale non può più decorrere durante il rapporto di lavoro, eliminando così quel doppio binario in base al quale il termine di prescrizione iniziava a decorrere dalla cessazione del rapporto soltanto per i lavoratori impiegati nelle piccole imprese cui non risultava applicabile l'art. 18 dello Statuto.

La Corte, ritenuto indimostrato che l'azienda al 18 luglio 2012, data in vigore della L. 92 del 2012, fosse connotata dal requisito dimensionale previsto dall'originario art. 18, poiché le visure camerali prodotte risalivano a periodi successivi [2014 e 2021], ha affermato, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che nessuno dei crediti fino ad allora maturati dal lavoratore poteva ritenersi prescritto, mentre per quelli successivi, ovviamente, la prescrizione aveva iniziato a decorrere solo al momento della cessazione del rapporto, avvenuta nel 2018.

## PROVA

*(La seguente massima, già inserita nel Notiziario di ottobre, viene riproposta nel presente numero a rettifica di un errore materiale presente nel testo precedentemente pubblicato.)*

### **Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023**

Ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta ha la medesima efficacia - di prova legale non superabile da altri strumenti istruttori - di quella giudiziale e può essere dimostrata anche per testimoni, a meno che non riguardi un oggetto sul quale la prova testimoniale sia esclusa per legge.

Risultano, dunque, pienamente utilizzabili le dichiarazioni confessorie, relative ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, rese dal dipendente al datore di lavoro o a chi lo rappresenta, quando non vi sia prova che esse siano frutto di pressioni indebite, in grado di coartare lo stato psicologico del confitente, e siano confermate da deposizioni testimoniali dettagliate, attendibili e convergenti.

La circostanza che le dichiarazioni confessorie siano rese dal lavoratore senza l'assistenza del rappresentante sindacale non ne determina l'invalidità: da un lato, non esiste alcun divieto per il datore di chiedere spiegazioni informali al proprio dipendente; dall'altro, una siffatta iniziativa costituisce espressione dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede, essendo onere del datore di lavoro acquisire tutti gli elementi necessari per evitare - nell'interesse anzitutto del lavoratore - l'instaurazione di procedimenti disciplinari inutili. Né, infine, possono essere applicati al procedimento disciplinare principi vigenti nell'ambito della procedura penale, come, nello specifico, quello della necessaria assistenza del difensore nell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini.



---

---

## FOCUS: IPOTESI SPECIALI DI RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale, in particolare ci si soffermerà sul danno da circolazione di veicoli, sulla responsabilità per il danno cagionato da animali e sulla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia.

In merito al **danno da circolazione stradale**, si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 150, Ud. 23 novembre 2022, Dep. 1 marzo 2023](#) secondo cui anche il terzo estraneo proprietario del veicolo, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità *ex art. 2054 c.c.*, deve dimostrare non solo che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma anche che la stessa sia avvenuta contro la sua volontà.

Con riguardo alla condotta imprevedibile del pedone si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 170, Ud. 16 febbraio 2023, Dep. 10 marzo 2023](#) dove la Corte afferma che la prova della condotta imprevedibile del pedone esonera da responsabilità il conducente del veicolo che lo abbia investito; mentre con riferimento all'onere del danneggiato di provare che il sinistro di cui è stato vittima è stato cagionato da un veicolo non identificato ai fini di poter usufruire del fondo di garanzia si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 5, Ud. 15 dicembre 2022, Dep. 3 gennaio 2023](#);

In riferimento al **danno cagionato da animali**, si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 270, Ud. 23 maggio 2022, Dep. 13 maggio 2022](#) la quale si sofferma sulla legittimazione passiva della Regione nel caso in cui il danno sia stato provocato da animali selvatici; mentre nella pronuncia [Corte d'Appello, sentenza n. 708 - deposito 11/10/2023](#), contenuta in questo notiziario, la Corte ha statuito che il proprietario dell'animale non è responsabile del danno cagionato dall'animale ma lo è l'utilizzatore nei casi in cui quest'ultimo tragga un vantaggio dell'utilizzo dell'animale;

In merito al **danno da cose in custodia** si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 298, Ud. 4 aprile 2023, Dep. 19 aprile 2023](#) laddove la Corte riconosce il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro e la conseguente diminuzione del risarcimento del danno a carico del danneggiante. Con la pronuncia [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 553, Ud. 23 giugno 2022, Dep. 21 ottobre 2022](#) la Corte invece si sofferma sulla **responsabilità solidale** *ex art. 2055 c.c.* nel caso di danno cagionato da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare a carico dei condomini;

Con riferimento al **caso fortuito** quale prova liberatoria in caso di danno da cose in custodia si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 570, Ud. 9 giugno 2022, Dep. 27 ottobre 2022](#), mentre per quanto attiene all'onere della prova in capo al danneggiato del nesso di causalità materiale tra il sinistro sofferto e la res in custodia si veda [Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 678, Ud. 24 novembre 2022, Dep. 7 dicembre 2022](#)